



Liceo Scientifico Statale "Filolao"

Via Acquabona snc

88900 CROTONE

Tel. 0962 27808 - Fax 0962 21891 - Codice meccanografico krps010005

C.F. 81005270798

Sito Web: www.filolao.edu.it Email: krps010005@istruzione.it



**AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL RESPONSABILE SPP
ALLA RLS
ALLA RSU
ALL'ALBO ON LINE
AGLI ATTI**

OGGETTO: Disposizioni per l'attuazione del Decreto -Legge 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale"*;

CONSIDERATO che detto Decreto legge del 10 settembre 2021, n. 122 (d'ora innanzi anche D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 2 del decreto-legge 122/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

- "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2".

CONSIDERATO che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola

CONSIDERATO che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria **ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.";

DISPONE

1. Che **CHIUNQUE ACCEDE ALLE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE** è tenuto, **dal 13 settembre al 31 dicembre 2021**, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al Dirigente scolastico ovvero al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente scolastico ed individuato nei collaboratori

scolastici ed amministrativi da parte del DSGA o altro delegato, in particolare quelli presenti alla reception, secondo i rispettivi turni di servizio;

2. Che i collaboratori o altri delegati, già formati in materia di privacy, con la delega riceveranno specifiche istruzioni per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza;
3. Che il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà di norma all'ingresso in istituto;
4. Che il Personale scolastico sprovvisto della certificazione Verde COVID 19 o del certificato di esenzione sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nel dispositivo della presente comunicazione previsto dalla normativa vigente;
5. Che i trasgressori dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione saranno sanzionati con la sanzione amministrativa pecuniaria di minimo euro 400,00 (quattrocento/00), ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, in caso di mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione;
6. Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata alla presente e pubblicata nel sito web istituzionale.

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- Aver completato il ciclo vaccinale;
- Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Collegandosi a questo sito <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tramiteAuthcode> è possibile reperire tutte le info utili per ottenere la Certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate).

Crotone, 11 Settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni AIELLO